



Decreto Dirigenziale n. 1 del 13/01/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO ALLA PROPOSTA DI "PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE" - SOGGETTO PROPONENTE ED AUTORITA' PROCEDENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO - CUP 6316

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 42/2001/CE, detta norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica di determinati piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- b. che, con DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009, è stato emanato il regolamento regionale di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania ;
- c. che, con D.G.R. 5 Marzo 2010 n. 203, sono stati approvati gli "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica in Regione Campania";
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- g. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che, con richiesta acquisita al prot. regionale n. 407056 del 29.05.2012, l'Amministrazione Provinciale di Avellino con sede in Avellino Corso Vittorio Emanuele II Palazzo Guido Dorso, ha trasmesso istanza di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e succ. mod. e int., relativamente alla proposta "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale";
- b. che, su specifica richiesta di cui alla nota prot. regionale n. 446234 del 11.06.2012, l'Amministrazione Provinciale di Avellino ha presentato integrazioni alla sopra menzionata istanza, acquisite al prot. reg. n. 38743 del 17.01.2013;
- c. che l'Amministrazione proponente ha presentato ulteriori integrazioni spontanee alla sopra menzionata istanza acquisite al prot. reg. 48834 del 22.01.2013, prot. reg. n. 605471 del 2.09.2013, prot. reg. n. 677843 del 2.10.2013, prot. reg. n. 810027 del 26.11.2013, prot. reg. n. 835582 del 5.12.2013;
- d. che l'istruttoria della proposta de quo, è stata affidata, dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, al gruppo istruttore costituito da D'Aniello - Golia - Scalfati, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a) che, nelle sedute del 16.12.2013 e 8.01.2014, la Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I., esaminata la proposta de quo e condiviso la proposta del gruppo istruttore, ha deciso di esprimere parere favorevole di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

prescrizioni

- gli elaborati del Piano dovranno essere adeguati al fine di assicurare il pieno e completo rispetto delle prescrizioni formulate con i pareri trasmessi dall'Autorità di Bacino della Puglia (prot. 12193 del 19/09/2013); dall'Autorità di Bacino Campania Centrale (prot. 2033 del 09/10/2013); dalla Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Campania (prot. 14254 del 8/11/2013); dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno (prot. 7650 del 23/10/2013);
- per tutte le opere puntualmente individuate nel Piano, ascrivibili alle tipologie progettuali di cui agli Allegati II, III e IV della Parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'espletamento delle relative procedure di Valutazione di Impatto Ambientale dovranno essere oggetto di particolare cura le analisi concernenti le alternative di progetto, ivi compresa la cosiddetta opzione zero;
- per tutti gli interventi potenzialmente in grado di poter determinare impatti negativi significativi sul mantenimento in stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario per la cui tutela sono stati individuati i siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio provinciale dovrà essere previsto, anche mediante la previsione di specifica disposizione per la pianificazione di livello comunale, l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui all'art. 3 del Regolamento n. 1/2010 emanato con DPGR n. 9 del 29 gennaio 2010;
- con riferimento ai richiami alle tecniche dell'ingegneria naturalistica previsti nel Piano dovrà essere sempre richiamato il Regolamento Regionale approvato con DPGR n. 574 del 22 luglio 2002, prestando particolare attenzione ad assicurare il rispetto dei divieti di cui all'art. 9 dello stesso;
- con riferimento al Piano di monitoraggio incluso nel Rapporto Ambientale, antecedentemente all'approvazione del Piano, dovranno essere individuati indicatori puntuali mediante cui verificare in itinere l'allineamento con gli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla normativa e dalle politiche ambientali comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela delle acque, del suolo e del sottosuolo, dell'aria, della biodiversità, del paesaggio, riduzione della produzione di rifiuti, contenimento dei consumi energetici, ecc.

e con le seguenti ulteriori due prescrizioni:

- modificare le previsioni dell'art. 41 al fine di renderle coerenti con la seguente previsione da integrare nello stesso: "Nella realizzazione di nuove residenze agricole dovrà sempre essere garantito il rispetto dei requisiti di abitabilità minimi individuati dalla legge 219/81, con un minimo di 45 mq utili abitabili, nel rispetto degli indici di edificazione stabiliti dal PTCP". Gli adeguamenti a tal fine necessari non dovranno comunque comportare modifiche al valore del rapporto indicato in relazione ai metri quadri di superficie lorda interna di pavimento per mq di superficie territoriale già previsto, fatte salve le modifiche da apportare allo stesso al fine di assicurare il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria previsto dalla L.R. 14/82 nei casi in cui l'edificazione a fini abitativi in zone agricole interessi aree classificate come boschive, pascolive e/o incolte (indice di fabbricabilità fondiaria uguale al massimo allo 0,003 mc/mq.)
- all'art. 41 delle Norme Tecniche di Attuazione sostituire la dicitura: *"Per la costruzione di annessi agricoli, salvo norme più restrittive dei piani urbanistici comunali o dalla pianificazione di settore, è consentita nel rispetto dei seguenti parametri rapportati alla qualità ed alla superficie territoriale delle colture praticate:*

Aree agricole di valore strategico 0,015 mq/mq;

Aree agricole di preminente valore paesaggistico 0,005 mq/mq;

Aree agricole periurbane 0,020 mq/mq;

Aree agricole ordinarie 0,030 mq/mq.

L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10 mila metri quadri salvo che, in presenza di produzioni agricole ad alto rendimento, quale coltura prevalente nell'ambito dell'azienda, da dichiarare nel piano aziendale, non si dimostri una diversa dimensione che non potrà comunque mai essere inferiore ai 5000 mq. In mancanza dell'individuazione dell'unità aziendale minima in sede di pianificazione comunale, il lotto minimo è fissato in 30 mila metri quadri" con la dicitura

seguente: *“Per la costruzione di annessi agricoli, fermo restando il rispetto delle pertinenti disposizioni previste dalla legge regionale n. 14 del 20/03/1982, e fatte salve norme più restrittive dei piani urbanistici comunali o dalla pianificazione di settore, è consentita nel rispetto dei seguenti parametri rapportati alla qualità ed alla superficie territoriale delle colture praticate:*

Aree agricole di valore strategico 0,015 mq/mq;

Aree agricole di preminente valore paesaggistico 0,005 mq/mq;

Aree agricole periurbane 0,020 mq/mq;

Aree agricole ordinarie 0,030 mq/mq.

L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10 mila metri quadri salvo che, in presenza di produzioni agricole ad alto rendimento, quale coltura prevalente nell'ambito dell'azienda, da dichiarare nel piano aziendale, non si dimostri una diversa dimensione che non potrà comunque mai essere inferiore ai 5000 mq. In mancanza dell'individuazione dell'unità aziendale minima in sede di pianificazione comunale, il lotto minimo è fissato in 30 mila metri quadri”

raccomandazioni

- si raccomanda in via prioritaria di prevedere la sostituzione della previsione del Piano per la quale *“nei piccoli Comuni con popolazione residente inferiore ai 3000 abitanti, caratterizzati da diminuzione della popolazione, sia nelle componenti migratorie che naturali, e dalla riduzione del numero di famiglie, si potrà prevedere un fabbisogno di abitazioni pari al 10% di quelle occupate esistenti”*, che risulta in contrasto con l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo e con l'indirizzo della priorità per il recupero del patrimonio edilizio esistente, con la seguente previsione: *“nei piccoli Comuni con popolazione residente inferiore ai 3000 abitanti, caratterizzati da diminuzione della popolazione, sia nelle componenti migratorie che naturali, e dalla riduzione del numero di famiglie, la Provincia favorisce iniziative per il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche promuovendo la previsione di specifici criteri di priorità nell'ambito di bandi per l'erogazione di finanziamenti pubblici e di meccanismi di agevolazione per gli interventi promossi da soggetti privati”*;
- si raccomanda di prevedere nell'ambito delle disposizioni dedicate alla pianificazione di livello comunale che l'eventuale previsione di nuove aree di insediamento di attività produttive sia supportata dalla esistenza di manifestazioni di interesse formalizzate da soggetti economici (eventualmente accompagnata da contratti di pre – letting) e dimensionalmente adeguata rispetto alle stesse;
- si raccomanda di prevedere esplicitamente che gli interventi di riqualificazione degli insediamenti lineari dovranno avvenire secondo modalità idonee ad evitare l'ulteriore consumo ed impermeabilizzazione del suolo;
- relativamente alle aree a trasformazione orientata allo sviluppo agro ambientale o specifici obiettivi paesaggistici si raccomanda di aggiungere dopo la dicitura *“territori compresi in una fascia di 1.000 m. dalle sponde dei fiumi (fiumi di cui alle Linee Guida del Paesaggio del P.T.R. - Cervaro, Ufita, Calaggio, Calore, Ofanto, Sabato, Sele, Solofrana, Lagno di Lauro, Osento, ulteriori fiumi e corsi d'acqua individuati dal PTCP)”* la seguente dicitura *“non già rientranti nelle aree non trasformabili o nelle aree a trasformazione condizionata precedentemente individuate”*;
- all'art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione, si raccomanda di indicare anche i Piani dei Parchi Regionali, il Piano della Riserva Regionale ed i Piani di Settore Regionali, (Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, Piano Regionale di Bonifica, Piano Regionale delle Attività Estrattive, ecc.)
- con riferimento alle aree nucleo (core areas) della Rete Ecologica Provinciale si raccomanda di prevedere che assumano valore strutturale-prescrittivo (unitamente alle norme di salvaguardia dei Parchi istituiti e delle misure di conservazione dei SIC e ZPS, ovvero alle norme dei Piani dei Parchi e dei Piani di Gestione delle aree protette regolarmente approvati) anche i Regolamenti delle aree naturali protette regolarmente approvati;
- ovunque pertinente, le aree interessate dalla presenza di praterie appenniniche o di macchia mediterranea dovranno essere considerate nell'ambito degli ambienti di particolare valore ecosistemico e paesaggistico e non dovranno in alcun caso essere incluse tra quelle individuabili

- dai Comuni come aree per le quali non sussistano elementi configuranti un'effettiva valenza ecologica e/o ambientale;
- si raccomanda di eliminare la previsione attualmente riportata nel Piano per la quale sia possibile, nelle fasce di rispetto comprese entro i 25 m dalle sponde dei fiumi, al di sopra della quota di 500 slm, entro i 50 m dalle sponde dei fiumi al di sotto della detta quota; entro i 10 m dalle sponde di torrenti e corsi d'acqua; entro i 50 m dal limite degli argini maestri e delle zone golenali ed entro i 160 m dalla sponda dei laghi, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, stabilendo per tali aree la sola possibilità di interventi finalizzati al mantenimento e, ove non più presente, al ripristino della vegetazione ripariale, anche promuovendo, ovunque possibile, gli interventi di recupero della naturalità delle sponde mediante eliminazione degli elementi rigidi di arginatura in calcestruzzo previsti dall'articolo 8 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 574 del 22 luglio 2002;
 - con riferimento alle disposizioni dell'art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione, si raccomanda di prevedere l'innalzamento della superficie permeabile che deve essere conservata o resa permeabile in modo profondo alle acque dal 40% al 60% della Superficie territoriale o fondiaria;
 - con riferimento all'art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione, si raccomanda di aggiungere dopo la dicitura *"la Provincia, ai fini della bonifica dei siti contaminati recepisce le disposizioni del Piano di Bonifica della Regione Campania e per la localizzazione di eventuali nuove discariche di rifiuti, elabora il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti"* la dicitura *"in coerenza con il Piano Regionale"*
 - con riferimento all'art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione, si raccomanda di aggiungere alla lettera d), dopo la dicitura *"programmare interventi finalizzati a completare, adeguare e mettere in efficienza i sistemi acquedottistici di offerta primaria ad uso potabile all'interno dei centri urbani, anche al fine di ridurre le perdite diffuse"* la dicitura *"in accordo con il soggetto gestore del servizio"* e di prevedere che per la riduzione delle perdite dovrà essere prevista priorità assoluta per gli interventi di manutenzione sistematica, capillare e tempestiva delle infrastrutture esistenti;
 - con riferimento all'art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione, si raccomanda di sostituire alla lettera e), dopo la dicitura *"prevedere idonei provvedimenti per garantire che tutto il territorio urbanizzato sia gradualmente provvisto di rete fognaria separata (acque bianche e acque nere)"* la dicitura *"con possibilità di allacciamento di tutti gli insediamenti, recapitante ad uno o più impianti di trattamento delle acque reflue"* con la dicitura *"assicurando per le acque meteoriche, ad eccezione delle acque di prima pioggia, recapiti diversi dal sistema fognario di collettamento ad impianti di depurazione in tutti i casi consentiti dalle vigenti normative"*;
 - con riferimento all'art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione, si raccomanda alla lettera h) di anteporre alla dicitura *"programmare l'adeguamento e il miglioramento degli impianti di trattamento delle acque reflue, in modo che rispondano ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso interventi di manutenzione straordinaria"* la dicitura *"in coerenza con il vigente Piano d'Ambito"*.
- b) che l'Amministrazione Provinciale di Avellino ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 30.08.2013, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 17/2009;
- D.G.R. n. 203/2010;
- D.G.R.C. n. 683 /2010;

- D.G.R. n. 406 del 4.08.2011;
- D.P.G.R. n. 238 /2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Gruppo istruttore D'Aniello - Golia - Scalfati;

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di esprimere parere favorevole in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I reso nelle sedute del 16.12.2013 e 8.01.2014, la proposta "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" presentata dall'Amministrazione Provinciale di Avellino con sede in Avellino Corso Vittorio Emanuele II Palazzo Guido Dorso, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

prescrizioni

- gli elaborati del Piano dovranno essere adeguati al fine di assicurare il pieno e completo rispetto delle prescrizioni formulate con i pareri trasmessi dall'Autorità di Bacino della Puglia (prot. 12193 del 19/09/2013); dall'Autorità di Bacino Campania Centrale (prot. 2033 del 09/10/2013); dalla Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Campania (prot. 14254 del 8/11/2013); dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno (prot. 7650 del 23/10/2013);
- per tutte le opere puntualmente individuate nel Piano, ascrivibili alle tipologie progettuali di cui agli Allegati II, III e IV della Parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'espletamento delle relative procedure di Valutazione di Impatto Ambientale dovranno essere oggetto di particolare cura le analisi concernenti le alternative di progetto, ivi compresa la cosiddetta opzione zero;
- per tutti gli interventi potenzialmente in grado di poter determinare impatti negativi significativi sul mantenimento in stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario per la cui tutela sono stati individuati i siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio provinciale dovrà essere previsto, anche mediante la previsione di specifica disposizione per la pianificazione di livello comunale, l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui all'art. 3 del Regolamento n. 1/2010 emanato con DPGR n. 9 del 29 gennaio 2010;
- con riferimento ai richiami alle tecniche dell'ingegneria naturalistica previsti nel Piano dovrà essere sempre richiamato il Regolamento Regionale approvato con DPGR n. 574 del 22 luglio 2002, prestando particolare attenzione ad assicurare il rispetto dei divieti di cui all'art. 9 dello stesso;
- con riferimento al Piano di monitoraggio incluso nel Rapporto Ambientale, antecedentemente all'approvazione del Piano, dovranno essere individuati indicatori puntuali mediante cui verificare in itinere l'allineamento con gli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla normativa e dalle politiche ambientali comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela delle acque, del suolo e del sottosuolo, dell'aria, della biodiversità, del paesaggio, riduzione della produzione di rifiuti, contenimento dei consumi energetici, ecc.

e con le seguenti ulteriori due prescrizioni:

- modificare le previsioni dell'art. 41 al fine di renderle coerenti con la seguente previsione da integrare nello stesso: "Nella realizzazione di nuove residenze agricole dovrà sempre essere garantito il rispetto dei requisiti di abitabilità minimi individuati dalla legge 219/81, con un minimo di 45 mq utili abitabili, nel rispetto degli indici di edificazione stabiliti dal PTCP". Gli adeguamenti a tal fine necessari non dovranno comunque comportare modifiche al valore del rapporto indicato in relazione ai metri quadri di superficie lorda interna di pavimento per mq di superficie territoriale già previsto, fatte salve le modifiche da apportare allo stesso al fine di assicurare il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria previsto dalla L.R. 14/82 nei casi in cui l'edificazione a fini

abitativi in zone agricole interessi aree classificate come boschive, pascolive e/o incolte (indice di fabbricabilità fondiaria uguale al massimo allo 0,003 mc/mq.)

- all'art. 41 delle Norme Tecniche di Attuazione sostituire la dicitura: *“Per la costruzione di annessi agricoli, salvo norme più restrittive dei piani urbanistici comunali o dalla pianificazione di settore, è consentita nel rispetto dei seguenti parametri rapportati alla qualità ed alla superficie territoriale delle colture praticate:*

Aree agricole di valore strategico 0,015 mq/mq;

Aree agricole di preminente valore paesaggistico 0,005 mq/mq;

Aree agricole periurbane 0,020 mq/mq;

Aree agricole ordinarie 0,030 mq/mq.

L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10 mila metri quadri salvo che, in presenza di produzioni agricole ad alto rendimento, quale coltura prevalente nell'ambito dell'azienda, da dichiarare nel piano aziendale, non si dimostri una diversa dimensione che non potrà comunque mai essere inferiore ai 5000 mq. In mancanza dell'individuazione dell'unità aziendale minima in sede di pianificazione comunale, il lotto minimo è fissato in 30mila metri quadri” con la dicitura seguente: “Per la costruzione di annessi agricoli, fermo restando il rispetto delle pertinenti disposizioni previste dalla legge regionale n. 14 del 20/03/1982, e fatte salve norme più restrittive dei piani urbanistici comunali o dalla pianificazione di settore, è consentita nel rispetto dei seguenti parametri rapportati alla qualità ed alla superficie territoriale delle colture praticate:

Aree agricole di valore strategico 0,015 mq/mq;

Aree agricole di preminente valore paesaggistico 0,005 mq/mq;

Aree agricole periurbane 0,020 mq/mq;

Aree agricole ordinarie 0,030 mq/mq.

L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10 mila metri quadri salvo che, in presenza di produzioni agricole ad alto rendimento, quale coltura prevalente nell'ambito dell'azienda, da dichiarare nel piano aziendale, non si dimostri una diversa dimensione che non potrà comunque mai essere inferiore ai 5000 mq. In mancanza dell'individuazione dell'unità aziendale minima in sede di pianificazione comunale, il lotto minimo è fissato in 30mila metri quadri”

raccomandazioni

- si raccomanda in via prioritaria di prevedere la sostituzione della previsione del Piano per la quale *“nei piccoli Comuni con popolazione residente inferiore ai 3000 abitanti, caratterizzati da diminuzione della popolazione, sia nelle componenti migratorie che naturali, e dalla riduzione del numero di famiglie, si potrà prevedere un fabbisogno di abitazioni pari al 10% di quelle occupate esistenti”*, che risulta in contrasto con l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo e con l'indirizzo della priorità per il recupero del patrimonio edilizio esistente, con la seguente previsione: *“nei piccoli Comuni con popolazione residente inferiore ai 3000 abitanti, caratterizzati da diminuzione della popolazione, sia nelle componenti migratorie che naturali, e dalla riduzione del numero di famiglie, la Provincia favorisce iniziative per il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche promuovendo la previsione di specifici criteri di priorità nell'ambito di bandi per l'erogazione di finanziamenti pubblici e di meccanismi di agevolazione per gli interventi promossi da soggetti privati”*;
- si raccomanda di prevedere nell'ambito delle disposizioni dedicate alla pianificazione di livello comunale che l'eventuale previsione di nuove aree di insediamento di attività produttive sia supportata dalla esistenza di manifestazioni di interesse formalizzate da soggetti economici (eventualmente accompagnata da contratti di pre – letting) e dimensionalmente adeguata rispetto alle stesse;
- si raccomanda di prevedere esplicitamente che gli interventi di riqualificazione degli insediamenti lineari dovranno avvenire secondo modalità idonee ad evitare l'ulteriore consumo ed impermeabilizzazione del suolo;
- relativamente alle aree a trasformazione orientata allo sviluppo agro ambientale o specifici obiettivi paesaggistici si raccomanda di aggiungere dopo la dicitura *“territori compresi in una fascia di 1.000 m. dalle sponde dei fiumi (fiumi di cui alle Linee Guida del Paesaggio del P.T.R. - Cervaro, Ufita, Calaggio, Calore, Ofanto, Sabato, Sele, Solofrana, Lagno di Lauro, Osento,*

- ulteriori fiumi e corsi d'acqua individuati dal PTCP)*" la seguente dicitura "non già rientranti nelle aree non trasformabili o nelle aree a trasformazione condizionata precedentemente individuate";
- all'art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione, si raccomanda di indicare anche i Piani dei Parchi Regionali, il Piano della Riserva Regionale ed i Piani di Settore Regionali, (Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, Piano Regionale di Bonifica, Piano Regionale delle Attività Estrattive, ecc.)
 - con riferimento alle aree nucleo (core areas) della Rete Ecologica Provinciale si raccomanda di prevedere che assumano valore strutturale-prescrittivo (unitamente alle norme di salvaguardia dei Parchi istituiti e delle misure di conservazione dei SIC e ZPS, ovvero alle norme dei Piani dei Parchi e dei Piani di Gestione delle aree protette regolarmente approvati) anche i Regolamenti delle aree naturali protette regolarmente approvati;
 - ovunque pertinente, le aree interessate dalla presenza di praterie appenniniche o di macchia mediterranea dovranno essere considerate nell'ambito degli ambienti di particolare valore ecosistemico e paesaggistico e non dovranno in alcun caso essere incluse tra quelle individuabili dai Comuni come aree per le quali non sussistano elementi configuranti un'effettiva valenza ecologica e/o ambientale;
 - si raccomanda di eliminare la previsione attualmente riportata nel Piano per la quale sia possibile, nelle fasce di rispetto comprese entro i 25 m dalle sponde dei fiumi, al di sopra della quota di 500 slm, entro i 50 m dalle sponde dei fiumi al di sotto della detta quota; entro i 10 m dalle sponde di torrenti e corsi d'acqua; entro i 50 m dal limite degli argini maestri e delle zone golenali ed entro i 160 m dalla sponda dei laghi, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, stabilendo per tali aree la sola possibilità di interventi finalizzati al mantenimento e, ove non più presente, al ripristino della vegetazione ripariale, anche promuovendo, ovunque possibile, gli interventi di recupero della naturalità delle sponde mediante eliminazione degli elementi rigidi di arginatura in calcestruzzo previsti dall'articolo 8 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 574 del 22 luglio 2002;
 - con riferimento alle disposizioni dell'art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione, si raccomanda di prevedere l'innalzamento della superficie permeabile che deve essere conservata o resa permeabile in modo profondo alle acque dal 40% al 60% della Superficie territoriale o fondiaria;
 - con riferimento all'art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione, si raccomanda di aggiungere dopo la dicitura *"la Provincia, ai fini della bonifica dei siti contaminati recepisce le disposizioni del Piano di Bonifica della Regione Campania e per la localizzazione di eventuali nuove discariche di rifiuti, elabora il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti"* la dicitura *"in coerenza con il Piano Regionale"*
 - con riferimento all'art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione, si raccomanda di aggiungere alla lettera d), dopo la dicitura *"programmare interventi finalizzati a completare, adeguare e mettere in efficienza i sistemi acquedottistici di offerta primaria ad uso potabile all'interno dei centri urbani, anche al fine di ridurre le perdite diffuse"* la dicitura *"in accordo con il soggetto gestore del servizio"* e di prevedere che per la riduzione delle perdite dovrà essere prevista priorità assoluta per gli interventi di manutenzione sistematica, capillare e tempestiva delle infrastrutture esistenti;
 - con riferimento all'art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione, si raccomanda di sostituire alla lettera e), dopo la dicitura *"prevedere idonei provvedimenti per garantire che tutto il territorio urbanizzato sia gradualmente provvisto di rete fognaria separata (acque bianche e acque nere)"* la dicitura *"con possibilità di allacciamento di tutti gli insediamenti, recapitante ad uno o più impianti di trattamento delle acque reflue"* con la dicitura *"assicurando per le acque meteoriche, ad eccezione delle acque di prima pioggia, recapiti diversi dal sistema fognario di collettamento ad impianti di depurazione in tutti i casi consentiti dalle vigenti normative"*;
 - con riferimento all'art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione, si raccomanda alla lettera h) di anteporre alla dicitura *"programmare l'adeguamento e il miglioramento degli impianti di trattamento delle acque reflue, in modo che rispondano ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso interventi di manutenzione straordinaria"* la dicitura *"in coerenza con il vigente Piano d'Ambito"*.

2. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto all'Autorità procedente e alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
3. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Dr. Michele Palmieri